

lire che corrisponderà all'intervallo di tempo indicato nel secondo alinea di questo articolo.

CAVOUR G. Anche relativamente a questo articolo desidererei una spiegazione, perchè il senso di esso mi pare si presti a qualche ambiguità. Ecco la difficoltà.

Suppongo un inventore, il quale abbia presa una patente per 15 anni; dopo 5 o 6 anni trova che quella sua invenzione non gli dà sufficiente utilità, e vuole rinunciare alla sua privativa; a termini di quest'articolo sembrerebbe che forse il fisco potrebbe domandargli fino alla fine dei quindici anni la tassa quivi stabilita. Ora parmi che questo sarebbe un inconveniente; un inventore che vuole rinunciare al suo privilegio, cessando di pagare la finanza, deve essere in libertà, e il suo vantaggio è anche così vantaggio del pubblico, poichè lascia nel pubblico dominio la sua invenzione. Credo che questa sia stata anche l'intenzione dei compilatori della legge. Cionulladimeno desidererei venisse chiarita questa difficoltà.

SCIALOJA, commissario regio. L'articolo 58 del progetto risponde alla difficoltà messa innanzi, poichè nel primo numero di esso si legge: « Cessa di essere valido un attestato se non si eseguisce anche per una volta sola il pagamento anticipato dalla tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza. »

Quando dunque non vuol più godere d'una privativa, l'inventore non ha da far altro che non pagare un'annata di contribuzione; questo basta perchè si tenga aver rinunciato all'esercizio della privativa.

CAVOUR G. Vedo che così è stato inteso dai compilatori della legge e così l'intendevo anch'io; ma dubito molto se verrebbe così inteso pure da un tribunale. Sopponiamo un avvocato patrimoniale un po' tenace dell'interesse delle finanze. Con quest'articolo può dire all'inventore che ha rinunciato al privilegio: voi siete obbligato a pagare, la legge ve lo impone, ed io farò eseguire la legge. Mi sembra dunque necessario che sia data una spiegazione per togliere anche questo dubbio.

MICHELINI G. B., relatore. L'onorevole deputato Gustavo di Cavour teme che, in forza dell'articolo 14, colui che ottenne una privativa e che poscia non vuole più esercirla possa venir condannato, ma io gli dirò che egli sarà assolto in virtù dell'articolo 58, imperocchè gli articoli tutti di una legge sono fra loro correlativi, ed il giudice deve avere la legge tutta quanta sotto gli occhi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

CAVOUR G. Mi riservo all'articolo 58 di formulare un'emendamento per evitare il dubbio cui ho or ora accennato.

PRESIDENTE. « Art. 15. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate al tempo in cui si produrrà la dimanda dell'attestato.

« Le altre annualità saranno pagate con anticipazione il primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sarà prolungata. »

(È approvato.)

« Art. 16. La tassa di un attestato completo consisterà nell'unico pagamento anticipato di sole venti lire. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta, oltre alla tassa proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà

prodotta la domanda, e le altre con anticipazione, siccome è detto nell'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 18. Se chiedesi un attestato di privativa per importazione, da durare sino al termine della privativa straniera, qualunque frazione di anno verrà computata per un anno intero, quanto al pagamento della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 19. La direzione di tutto ciò che riguarda le private industriali appartiene al Ministero di finanze. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Nel progetto ministeriale si era detto che chi voleva ottenere una privativa dovesse farne domanda all'ufficio dipendente dal Ministero di commercio; e questo essendo per ora, e forse per un tempo indeterminato, riunito a quello delle finanze, si poteva dire benissimo « da un ufficio dipendente dal Ministero delle finanze. »

La Commissione ha creduto dover sopprimere questa indicazione nel luogo in cui si trovava, cioè all'articolo 19 e all'articolo 20, nel quale si stabilisce a chi si debba rivolgere la domanda per la privativa.

La Commissione, invece di dire semplicemente « da un ufficio dipendente, ecc., » usò questa dizione: *da uno degli uffici attualmente dipendenti dal Ministero,* volendo con ciò indicare che non si avesse a creare un ufficio apposito per la concessione di questi attestati di privativa.

Il Ministero accetta questa modificazione. Tuttavolta si crede in dovere di far osservare alla Camera che, se il numero dei brevetti di invenzione si mantiene nei limiti in che era pel passato, non vi sarà difficoltà ad eseguire letteralmente il disposto della legge. Ma quando il numero di questi brevetti avesse a crescere, come avvenne nel Belgio e negli altri paesi ove è adottato un sistema simile a quello che si vuole introdurre colla legge che ora discutiamo, riuscirebbe impossibile l'affidare ad uno degli uffici finanziari di Torino il servizio degli attestati di privativa.

Dietro il disposto di questa legge, ogni brevetto dà luogo a varie formalità, quali sarebbero l'esame della domanda e la necessità di alcune indagini. Inoltre quest'ufficio deve essere pubblico, acciò tutti gli interessati possano ricorrervi sia per prendere conoscenza dei brevetti, sia per esaminare se gli attestati concessi si trovino in opposizione ai diritti già acquistati.

Quindi è chiaro che, se il numero dei brevetti è un po' grande, l'impiegato incaricato di quest'ufficio avrà moltissimo lavoro a disimpegnare; nullameno, torno a dirlo, io non ho alcuna difficoltà a mantenere nei primordi la disposizione di incaricare un impiegato finanziario di questa bisogna. Io mi riservo però, ove molto cresca il numero dei brevetti, di chiedere, quando si discuterà il bilancio o per mezzo di una proposizione speciale, l'autorizzazione di stabilire un ufficio apposito. Siccome poi aumentando i brevetti si accrescerà di molto il frutto che da questo nuovo ramo d'imposta le finanze percepiranno, evidentemente la Camera non avrà difficoltà di provvedere a che questo servizio sia disimpegnato in modo conveniente onde assicurare l'esazione della tassa da questa nuova legge stabilita, e nello stesso tempo il pubblico sia servito, come ne ha diritto, a tenore delle disposizioni in questa legge contenute.

MICHELINI G. B., relatore. Non so se sia esatto interprete dei sentimenti che mossero la Commissione a fare questo emendamento al progetto ministeriale.

Quanto a me so che vi fui indotto principalmente dalla considerazione che non si avesse ad aumentare il numero